

RIASSETTO DEL WELFARE PENSIONISTICO DEL GRUPPO BP
FONDO UNICO DI GRUPPO A CONTRIBUZIONE DEFINITA

In Verona, in data 28 settembre 2016

tra

- Banco Popolare, anche nella qualità di Capogruppo (di seguito BANCO)

e

- la Delegazione Sindacale Unica di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

nella loro qualità di Fonti Istitutive

premesso che:

- con l'Accordo del 23 luglio 2015 le Parti, in coerenza a quanto dichiarato nell'Intesa di percorso del 13 maggio 2015, con il comune intendimento di valorizzare il Welfare di Gruppo, hanno confermato la volontà di dare corso ad incontri tecnici di approfondimento e di verifica normativa finalizzati all'individuazione delle condizioni e delle soluzioni utili per proseguire nel percorso di concentrazione dei Fondi di Previdenza Integrativa del Gruppo;
- in attuazione del percorso sopra delineato, le Parti, con accordo del 22 dicembre 2015 hanno definito un progetto per il complessivo riassetto del Welfare pensionistico del Banco Popolare, che ha interessato, tra l'altro, la linea di erogazione del Fondo Pensione complementare dell'ex Gruppo Banca Popolare di Novara – Gruppo Banco Popolare (d'ora innanzi Fondo BPN);
- la Covip, con comunicazione del successivo 18 febbraio ha preso atto della complessiva iniziativa, richiedendo di essere informata tempestivamente dell'evoluzione del progetto;
- le Parti, esaminata la situazione previdenziale del Gruppo nel corso di una serie di incontri avviati nel corso del mese di giugno 2016, hanno individuato, in attuazione del citato accordo 22/12/2015, le fasi attuative idonee a realizzare la concentrazione dei Fondi di Previdenza del Gruppo nel Fondo Pensione Unico di Gruppo a contribuzione definita;

si conviene quanto segue:

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo che viene inserito nel Corpo Normativo Unitario – sezione People Care.

DISPOSIZIONI GENERALI

Costituzione del Fondo Unico Banco Popolare

Atti normativi fondamentali

Le Parti, al fine di pervenire alla concentrazione dei Fondi del Gruppo Banco Popolare - per le Sezioni a contribuzione definita - in un Fondo Pensione Unico di Gruppo a contribuzione definita (individuato quale "contenitore" idoneo il Fondo Pensioni per il personale del Gruppo Banco Popolare), ne hanno definito lo Statuto (all. 1) ed il Regolamento Elettorale (all. 2).

Le Parti, richiamate le normative statutarie del Fondo BP e in particolare l'art. 36 commi 2 e 3 dello statuto, nella qualità di fonti istitutive, in attuazione del potere a loro derivante dal citato art. 36 ai commi 2 e 3, si danno atto che l'immediata, conforme adozione formale dello statuto allegato per il tempestivo invio alla Covip è atto dovuto da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il personale del Gruppo Banco Popolare; conseguita l'approvazione della Covip, il Fondo Unico è immediatamente operativo, fermi per il consiglio integrato tutti gli adempimenti previsti dall'accordo.

Le Parti si impegnano inoltre a concordare entro il mese di novembre 2016 i seguenti Regolamenti: il Regolamento per l'erogazione delle Anticipazioni, il Regolamento per l'adesione dei familiari a carico, il Regolamento per la ripartizione delle spese tra gli iscritti, il Regolamento per la scelta di investimento, il Regolamento per il versamento volontario in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.

Le Parti si impegnano, inoltre, a definire un documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse entro il mese di novembre del corrente anno, avendo a riferimento l'analogo documento attualmente in vigore nel Fondo BP, allegato in copia.

Governance

Le Parti indicano i componenti del Consiglio di Amministrazione del Fondo Unico (all. 3) che entreranno in carica previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti legali, alla scadenza - per effetto dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 - dell'attuale Consiglio come di seguito integrato; alla data di approvazione dello statuto del Fondo Unico da parte di Covip il Consiglio attuale viene immediatamente integrato, fino alla predetta scadenza, dai seguenti consiglieri (all. 3 bis), previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti legali.

Nella prima seduta, da tenersi nei giorni immediatamente successivi all'approvazione da parte della commissione di vigilanza, il Consiglio così integrato è tenuto a costituire:

- Un Comitato (di seguito Comitato Fondo Banco), composto dai consiglieri già in carica, delegato alla gestione del patrimonio del Fondo in essere fino al 31 dicembre 2016 (ultimo giorno prima del trasferimento collettivo dei montanti individuali). Detto Comitato dal 1° gennaio 2017 provvederà ai soli adempimenti amministrativo/contabili ai limitati fini della predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2016 e conseguente indizione dell'assemblea separata degli iscritti a tale data; il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo in carica alla data di approvazione da parte di Covip diverranno rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Comitato Fondo Banco. Le modalità di funzionamento del Comitato sono quelle previste dallo statuto previgente in merito al Consiglio di Amministrazione.
- Un Comitato (di seguito Comitato Fondo Unico), composto dai consiglieri designati nel presente accordo ad integrazione (all. 3 bis), delegato alle attività preparatorie necessarie a svolgere gli adempimenti dovuti per consentire l'effettuazione dei trasferimenti collettivi alla data del 1° gennaio 2017. A partire da tale data il Comitato Fondo Unico estende le sue competenze a tutte le attività del Fondo ad esclusione di quelle riservate al Comitato Fondo Banco, di cui al punto precedente. Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato Fondo Unico saranno eletti secondo quanto disposto

dall'art. 27 del nuovo statuto. Le modalità di funzionamento del Comitato sono quelle previste dal nuovo statuto in merito al Consiglio di Amministrazione.

Nell'esercizio delle rispettive funzioni i Comitati di cui sopra agiscono nell'ambito delle deleghe conferite e riferiscono periodicamente della loro attività al Consiglio di Amministrazione (unitario) fino alla seduta unitaria di approvazione del bilancio 2016, che verrà sottoposto per l'approvazione definitiva all'Assemblea separata, costituita dagli iscritti al Fondo Pensioni Banco Popolare alla data del 31 dicembre 2016.

Al termine dell'assemblea separata di approvazione del bilancio 2016, il Consiglio di Amministrazione già in carica così come integrato ed entrambi i Comitati delegati esauriranno il loro mandato. Contestualmente, verrà insediato il nuovo Consiglio del Fondo Unico, previa verifica dei requisiti legali, nelle persone comprese nell'elenco All. 3.

Relativamente al primo mandato, con riferimento al principio dell'alternanza nei ruoli di Presidente e Vicepresidente, le Parti si danno atto che per il primo mandato il Presidente sarà designato dalla Capogruppo e di conseguenza il Vice Presidente sarà designato dalla Delegazione Sindacale Unica di Gruppo. Per opportuna rappresentatività dei territori, le Parti convengono che per il medesimo mandato il Responsabile del Fondo ed il Direttore saranno esponenti del Fondo Pensioni Creberg e del Fondo Pensioni BPN.

Ad esito dell'operazione di trasferimento collettivo i CdA Creberg (previa concentrazione delle rendite presso il fondo interno BPL, secondo le previsioni dell'accordo 22/12/2015) e BPN (previo riscontro, ad esito dell'offerta di capitalizzazione delle rendite, dell'effettivo superamento della fase erogazione) metteranno in liquidazione i rispettivi Fondi Pensione complementare; per effetto delle operazioni di trasferimento collettivo dei montanti e relative risorse finanziarie individuali e di concentrazione delle rendite presso il fondo interno BPL si determinerà l'effetto di estinzione dei fondi interni LuPiLi, ICCRI e Italease.

Le Parti concordano che la Banca si assumerà le spese di trasferta relative alla partecipazione del personale agli organi elettivi del Fondo secondo quanto previsto per la partecipazione agli incontri di Delegazione unica.

Le Parti definiranno al più presto, e comunque entro la fine del mese di novembre del corrente anno, la composizione della Funzione Finanza del Fondo Unico e dell'Organismo di controllo interno; l'azienda si impegna a mettere a disposizione professionalità specifiche.

Modalità attuative

Le Parti confermano che il trasferimento dei montanti individuali connesso alla concentrazione delle Forme pensionistiche di gruppo nel Fondo Unico si attiverà con passaggio collettivo obbligatorio senza soluzione di continuità rispetto alle singole posizioni e che saranno replicati in apposite sezioni i comparti/le linee di investimento di ciascun Fondo di provenienza secondo i criteri fissati dall'accordo del 22.12.2015.

Tutte le posizioni individuali, nella loro consistenza complessiva e nella loro specifica articolazione, saranno oggetto di specifica evidenziazione sotto forma di estratto conto che sarà portato a conoscenza tramite comunicazione individuale dell'avvenuta concentrazione, da confermarsi a cura degli interessati.

Di tale operazione sarà data comunicazione al Gestore Mobiliare e alla Banca Depositaria per la necessaria presa d'atto e per i conseguenti adempimenti legati al subentro nelle convenzioni.

L'attuazione del presente accordo consentirà alla banca di garantire gli attuali livelli contributivi riconosciuti attualmente sulla base di previgenti accordi sindacali.

In caso di assenze per congedo parentale, maternità e puerperio la contribuzione aziendale viene calcolata sulla base imponible come se l'iscritto fosse stato in servizio.

Rimane salva la facoltà del singolo di trasferire presso altre forme di previdenza complementare esterne al Gruppo la propria posizione; in tal caso il contributo aziendale sarà determinato nel valore dello 0,125% della retribuzione utile ai fini TFR. Eventuali richieste di rientro nel Fondo Unico potranno essere accolte alle medesime condizioni di contribuzione aziendale (0,125% della retribuzione utile ai fini TFR).

Iscritti a Fondi Esterni

In analogia a quanto sopra descritto e per opportuna uniformità, a decorrere dal 1 gennaio 2017 il contributo aziendale per gli iscritti a fondi esterni viene diminuito e fissato nella misura dello 0,125% della retribuzione utile ai fini del TFR.

Agli iscritti a fondi esterni, qualora intendano ricondurre la loro posizione previdenziale all'interno delle forme previdenziali del Gruppo, è data facoltà di:

- a) entro e non oltre il 31 ottobre 2016, richiedere l'iscrizione agli attuali Fondi con le modalità ed alle condizioni di contribuzione aziendale stabilite dagli accordi vigenti;
- b) dal 1 gennaio 2017, richiedere l'iscrizione al Fondo Unico con percentuale di contribuzione aziendale fissata nella misura dello 0,75% della retribuzione utile ai fini del TFR nella rispettive sezioni secondo le regole previste dall'accordo del 22/12/2015 per il personale neoiscritto.

Service e convenzioni

In relazione a quanto concordato in materia di assetto patrimoniale e tenuto conto dei tempi dell'operazione di concentrazione, le Parti invitano i Consigli di Amministrazione dei fondi coinvolti a differire ad aprile del 2017 l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento della gestione degli investimenti, dandone comunicazione a Covip, con il subentro, a cura del Comitato a ciò delegato, del Fondo Unico nelle convenzioni in essere con decorrenza 1 gennaio 2017.

Il Comitato Fondo Unico sarà altresì incaricato dello svolgimento della gara assicurativa per la copertura delle prestazioni accessorie prevista dallo statuto del Fondo Unico nonché per quella relativa alle prestazioni pensionistiche, da svolgersi entrambe entro la fine del 2016.

Sarà compito e responsabilità del Consiglio di Amministrazione del Fondo Unico (ovvero del Comitato Fondo Unico qualora ciò venga svolto prima dell'esaurimento del mandato dei consiglieri del Comitato Fondo Banco), in considerazione dell'ampliamento patrimoniale, fissare i criteri e modalità di svolgimento della gara per il gestore mobiliare, nonché di quella relativa alla Banca Depositaria.

Il Comitato Fondo Unico definirà le modalità per il subentro, entro il 31 dicembre p.v., del Fondo Unico nei contratti assicurativi stipulati dal Fipad per il personale in servizio.

Resta inteso che le rendite per i Dirigenti iscritti al Fipad in quiescenza al 31 dicembre 2001 o per eventuali coniugi superstiti continueranno ad essere erogate secondo le attuali modalità dalla Compagnia di Assicurazione tempo per tempo selezionata.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Interventi sui Fondi Pensioni complementari Gruppo Banco Popolare

Le parti esaminate le attuali normative statutarie dei Fondi Pensioni complementari Gruppo Banco Popolare, hanno individuato la necessità di porre in essere interventi propedeutici e agevolativi alla concentrazione dei medesimi Fondi nel Fondo Unico:

Fondo BPN

- considerato che per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche del Fondo Unico di Gruppo le Parti hanno convenuto sulla necessità che le medesime siano erogate mediante apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'Art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e

successive modificazioni e integrazioni, oppure mediante altri strumenti che tengano esente il Fondo da rischi attuariali;

- tenuto conto che attualmente il Fondo BPN eroga le rendite pensionistiche in forma diretta tramite la Linea Erogazione e che con l'Accordo del 1 aprile 2016 le Parti hanno definito di procedere al superamento della linea erogazione del Fondo pensione BPN mediante l'offerta di capitalizzazione delle rendite e il trasferimento a soggetto esterno (compagnia di assicurazione) delle posizioni residue dei pensionati che non intendessero aderire alla citata offerta;
- richiamato l'art. 26 comma 7 dello Statuto del medesimo Fondo che prevede la possibilità di forme di rendita vitalizia alternative alla erogazione diretta.

Le parti demandano al CdA l'attuazione di quanto previsto del citato comma 7 attraverso apposite convenzioni assicurative. Tali convenzioni opereranno in sostituzione di quanto previsto dai commi da 1 a 6 del citato art. 26, che dalla data del presente accordo risultano non più applicabili.

La selezione della controparte assicurativa sarà demandata al Comitato a ciò delegato nell'ambito delle attività propedeutiche alla costituzione del Fondo Unico di cui sopra (secondo capoverso del paragrafo "service e convenzioni").

Raccomandazione delle Parti

In considerazione dell'avvenuta disdetta delle polizze assicurative utilizzate dagli altri Fondi del Gruppo Banco Popolare – tutti coinvolti nel processo di concentrazione oggetto del presente accordo – le Parti impegnano i medesimi Fondi di Gruppo ad esperire la gara prevista per la stipula dei necessari contratti assicurativi mediante il Comitato Fondo Unico.

Fase di Verifica dell'offerta di capitalizzazione

Con riferimento al contributo annuo al Fondo BPN finalizzato al mantenimento dell'equilibrio tecnico della fase – contributo stabilito da precedenti accordi sindacali in Lire 300 milioni, rivalutabili in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati e pari nel 2015 a Euro 206.387,92 - le Parti, verificato il raggiungimento dei due prerequisiti ("condizioni risolutive") previsti dall'accordo dell'1 aprile 2016 per dar corso alla liquidazione della Linea Erogazione, si incontreranno per definire il contributo annuo che il Banco attribuirà, secondo i criteri già stabiliti con l'Accordo 22 dicembre 2015, per un periodo di 20 anni agli iscritti presenti nella sezione BPN del Fondo Unico.

In tale occasione verrà fornita specifica informativa sullo stato di avanzamento del progetto immobiliare del Fondo BPN.

Fondo LuPiLi

Considerato che i benchmark risultano definiti con accordo sindacale come parti integranti dello Statuto, le Parti, al fine di adeguare i medesimi benchmark ai limiti normativi introdotti dal D.M. 166/2014 ed in particolare al vincolo di detenzione massima di strumenti in divise diverse dall'Euro, pari al 30%, convengono di sostituire con efficacia dalla stipula del presente accordo, nelle linee Bilanciata e Azionaria, l'indice azionario sin qui utilizzato Stoxx 50 Europe (SX5P), che prevede investimenti anche in divise europee differenti rispetto all'Euro, con l'indice azionario Euro Stoxx 50 (SX5E), che prevede solamente investimenti in Euro.

Si precisa che, con la costituzione del Fondo Unico, le modifiche e gli interventi sul benchmark rientreranno nella competenza dei nuovi organismi di governo.

Disposizioni transitorie

Le Parti, anticipando quanto previsto a tale titolo dal Fondo Unico, introducono dalla data di sottoscrizione del presente accordo la facoltà di modificare le scelte di investimento (riallocazione) dei versamenti contributivi e dei montanti; tale facoltà potrà essere esercitata una sola volta nel corso del corrente anno.

Le Parti prevedono un periodo transitorio (dalla data del presente accordo fino al 31 dicembre 2016) nel corso del quale sarà eccezionalmente ammessa la possibilità - per gli attivi in servizio e per gli iscritti che

risultino inseriti nel corso del 2016 nel Fondo di solidarietà - di iscrivere i familiari fiscalmente a carico, così come individuati dalla normativa tempo per tempo vigente.

Fondo Lodi

Disposizioni transitorie

Le Parti, anticipando quanto previsto a tale titolo dal Fondo Unico, introducono dalla data di sottoscrizione del presente accordo la facoltà di modificare le scelte di investimento (riallocazione) dei versamenti contributivi e dei montanti; tale facoltà potrà essere esercitata una sola volta nel corso del corrente anno.

Le Parti prevedono un periodo transitorio (dalla data del presente accordo fino al 31 dicembre 2016) nel corso del quale sarà eccezionalmente ammessa la possibilità - per gli attivi in servizio e per gli iscritti che risultino inseriti nel corso del 2016 nel Fondo di solidarietà - di iscrivere i familiari fiscalmente a carico, così come individuati dalla normativa tempo per tempo vigente.

Fondo Banco Popolare

Considerato quanto già contrattualmente previsto per gli altri Fondi pensione complementare del Gruppo in ordine al versamento mensile del TFR, le Parti concordano di applicare tale previsione anche alla costituenda sezione Fondo Banco Popolare del Fondo Unico.

DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti si impegnano a definire, comunicare ed illustrare a tutto il personale l'intero progetto del Fondo Unico così come delineato dagli accordi sindacali intervenuti.

Le Parti danno mandato al Banco Popolare di trasmettere a Covip l'accordo, lo statuto e tutta la documentazione sottoscritta in data odierna per richiedere un assenso sui contenuti dell'operazione già oggetto di specifica presa d'atto da parte della Commissione di Vigilanza con lettera del 18 febbraio 2016 così da poter dare corso all'operazione prevista dal presente accordo alla data prevista dell'1 gennaio 2017.

Le parti concordano fin d'ora, impegnando i CdA dei Fondi interessati, di dare attuazione a quanto disposto da Covip in sede di approvazione degli atti e procedimenti relativi alla concentrazione.

Allegati:

1. Statuto
2. Regolamento Elettorale
3. Elenco consiglieri designati:
 - o come componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione del Fondo Unico (all. 3)
 - o ad integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione BP (all. 3 bis)
4. Accordo del 22/12/2015
5. Documento sulla gestione dei conflitti di interesse in vigore presso il Fondo BP

Sinfub
Fabi
Ug/Credito
First/Cisl
Le Fonti Istitutive
Banco Popolare
Uilca
Fisac/Cgil
Unisin